

esclusività dell'opera professionale può essere interpretata in senso lato e generico, relativamente a tutta l'attività del soggetto, anche se diversa da quella assicurativa; in tale campo infatti non vi è un lavoro subordinato, come nel contratto di impiego, per cui la mancanza dei vincoli di orario, della presenza in ufficio e delle specifiche direttive del datore di lavoro, comportano la massima libertà da parte dell'agente, e tale libertà si è voluta contrattualmente determinare nella "esclusività" della sua attività professionale soltanto a favore dell'I.R.A. - Inoltre, nell'ipotesi che l'Orsini abbia contravenuto a tale specifica clausola, il Servizio legale è d'avviso che potrebbe configurarsi una risoluzione anticipata del rapporto a tempo determinato per fatti e colpa del prestatore d'opera.

Il Servizio legale tuttavia conclude che le osservazioni di cui sopra, rese in linea di stretto diritto, non pregiudicano una eventuale soluzione transattiva della pratica, sia in rapporto alla ben nota elasticità di interpretazione in materia di rapporti di lavoro (subordinato o libero), sia in relazione